



*Comune di Campo nell'Elba*

# **DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO SU AREE PUBBLICHE**

## **“MERCATINI” RISERVATI A:**

- HOBBISTI E CREATORI DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO
- “SVUOTA CASA/CANTINA” OGGETTI VINTAGE E MODERNARIATO
- VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI DENOMINATO “MERCATO A KM 0”
- BANCHI DI BENEFICIENZA A CURA DI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO

## **Art. 1 – Oggetto del disciplinare e sue finalità**

1.1. L'Amministrazione comunale, nell'ambito dei programmi annuali, in via sperimentale, ha intenzione di promuovere e valorizzare i centri storici o specifiche aree urbane e rurali, realizzando iniziative anche di carattere commerciale, quali esposizione, scambio e vendita di prodotti artigianali, usati e della terra, nell'ottica di:

- a) creare le condizioni per dar vita sociale al paese favorendo un miglior incontro tra la domanda e l'offerta, in un progetto di implementazione di una filiera corta anche per diffondere i prodotti agricoli del nostro territorio e della nostra Regione;
- b) creare un'attrattiva turistica, sociale, ricreativa e culturale per i residenti ed i turisti nel periodo autunnale, invernale e primaverile che diversamente appare poco viva.

1.2. La disciplina delle attività di cui al presente atto è emanata ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 267/2000; tali attività devono essere esercitate su aree pubbliche o su aree private di cui il Comune abbia la piena disponibilità o che siano assoggettate per atto o convenzione all'uso pubblico.

## **Art. 2 – Definizioni**

2.1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente disciplinare si intendono:

- a) per *area pubblica*, le strade, le piazze, anche private di cui il Comune abbia la piena disponibilità per atto o convenzione ed ogni altra area di qualunque natura destinata all'uso pubblico;
- b) per *posteggio*, le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengano date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale o di carattere occasionale;
- c) per *hobbista*, l'operatore non professionale che non esercita alcuna attività commerciale, ma espone, vende e/o scambia su aree pubbliche, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore;
- d) per *mercatini degli hobbisti e dell'usato*, le attività di vendita, scambio ed esposizione su aree pubbliche ed in modo occasionale e saltuario, di merci di modico valore;
- e) per "mercato a Km 0", l'attività di vendita diretta ed in modo professionale di prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati;
- f) per *banchi di beneficenza*, l'attività di vendita a cura di associazioni di volontariato che abbiano lo scopo di migliorare l'attività specifica per la quale sono state costituite.

## **Art. 3 - Competenze**

3.1. Le competenze in materia del presente disciplinare spettano all'Ufficio Attività Produttive, mentre le attività di controllo all'Area di Vigilanza del Comune di Campo nell'Elba.

## **Art. 4 – Aree e periodi destinate ai mercatini**

4.1. Sono istituiti con il presente disciplinare, fino a diversa disposizione, i mercatini di seguito indicati e dovranno svolgersi tutti i fine settimana (sabato e domenica) nel periodo compreso fra il 1 ottobre ed il 30 aprile in Piazza Dante Alighieri, o in alternativa in Piazza degli Eroi, a Marina di Campo,

secondo il seguente prospetto:

- a) il primo fine settimana del mese esposizione e vendita relativa a cose vecchie ed usate (svuota cantina/casa);
- b) il secondo fine settimana del mese esposizione e vendita di opere dell'ingegno artigianali e artistiche (hobbisti);
- c) il terzo fine settimana prodotti della terra sia commestibili che da ornamento, e/o articoli da essi derivati;
- d) il quarto fine settimana viene riservato alla beneficenza organizzando una mostra mercato da parte di associazioni di volontariato, operanti sul territorio, con fini benefici preventivamente dichiarati.

Qualora nel mese sia previsto un quinto fine settimana, questo verrà riservato al mercato dei prodotti della terra così come indicato al precedente punto "c".

4.2. La Giunta Municipale è competente per l'istituzione, anche, sempre in via sperimentale e con validità annuale, di ulteriori mercatini, per l'eventuale spostamento della dislocazione e del periodo di svolgimento di quelli indicati al punto precedente anche a causa della concomitanza con altre manifestazioni a carattere locale, e per la cessazione degli stessi per mancanza di operatori partecipanti o di associazioni in grado di curarne l'organizzazione e la gestione, oppure per qualsiasi motivata ragione di pubblico interesse.

## **Art. 5 – Settori merceologici ammessi**

5.1. I partecipanti possono esporre per il libero scambio e la vendita:

- a) cose vecchie e usate: mobili, opere di pittura, sculture e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti, compresi abbigliamento, casalinghi, etc.; oggetti da collezione quali: filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti giornali ed altri documenti di stampa, atlanti, mappe, manoscritti, materiali per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, articoli da fumo, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzioni di animali, purché di modico valore;
- b) prodotti della terra sia commestibili che di ornamento, di cui al successivo articolo 11.
- c) oggetti di creatori di opere dell'ingegno, cioè di persone fisiche che in maniera occasionale vendano o espongano per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, come individuate dall'art. 2575 del C.C. (Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico. Tali opere dell'ingegno non devono essere riprodotte a carattere seriale e devono essere esposte e/o vendute esclusivamente dall'artista che le produce. Rientrano nelle opere d'ingegno: la costruzione o vendita di oggetti artigianali e di quelli provenienti da attività di assemblaggio.

d) oggetti vari per banchi di beneficenza, che possono essere effettuati da associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, operanti nel territorio comunale; particolare attenzione dovrà essere rivolta alle iniziative mirate a combattere il fenomeno del randagismo e delle colonie feline.

#### **Art. 6 – Settori merceologici non ammessi**

6.1. Gli espositori non possono vendere e/o scambiare oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, quali anche opere di pittura, scultura, grafica.

6.2. E' fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:

- oggetti preziosi,
- oggetti di antiquariato,
- tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo n.42/2004),
- animali,
- prodotti alimentari, anche se preconfezionati all'origine; sono esclusi quelli di produzione diretta,
- oggetti artigianali imitazioni di prodotti griffati o souvenirs del territorio elbano, nel rispetto della concorrenza con il commercio locale.

#### **Art. 7 – Soggetti ammessi alla partecipazione nei mercatini**

7.1. Possono partecipare ai mercatini, nel rispetto delle disposizioni che seguono, i seguenti soggetti:

a) gli operatori occasionali, purché persone fisiche maggiorenni;

b) gli operatori professionali, in possesso alla data della domanda dei prescritti requisiti previsti dalle leggi di settore e in materia di commercio su aree pubbliche.

7.2. I partecipanti ai mercatini possono ottenere un solo posteggio per ciascun evento.

#### **Art. 8 – Periodo ed orario di svolgimento**

8.1. I mercatini si svolgeranno secondo il calendario sopra descritto, eccetto i mesi estivi (dal 01 maggio al 30 settembre), periodo nel quale lo stesso viene sospeso.

8.2. Per ciascun banco di esposizione viene stabilita una superficie massima pari a 9 mq. Ogni banco dovrà misurare mt 3 x 3, ed il numero massimo dei posti ammessi ad ogni evento è pari a 30.

8.3. L'orario di svolgimento dei mercatini è il seguente:

- dalle ore 8.00 alle ore 9.00, occupazione del posteggio,
- dalle ore 9.00 alle ore 19.30, attività di svolgimento,
- entro le ore 20.00, sgombero del posteggio.

#### **Art. 9 – Utilizzo dei posteggi**

9.1. Sono ammessi gazebo o coperture con strutture posate a terra ma non infisse, in modo da non

danneggiare minimamente la pavimentazione. E' fatto assoluto divieto introdurre veicoli a motore di qualsiasi genere, essendo ammessi soltanto carrelli trainati a braccia.

9.2. L'autorizzazione alla partecipazione all'iniziativa e all'occupazione del relativo suolo pubblico sarà rilasciata dai competenti uffici comunali ed è soggetta alla tassa sull'occupazione del suolo pubblico nella misura prevista dal relativo regolamento.

9.3. Le domande di partecipazione devono pervenire all'Ufficio Attività Produttive almeno dieci giorni lavorativi prima la data fissata per ciascun mercatino, su apposito modulo predisposto dall'ufficio stesso. L'autorizzazione può essere richiesta anche per più manifestazioni. Le domande presentate successivamente al periodo indicato, nel rispetto dei termini per consentire il regolare procedimento, potranno essere prese in considerazione soltanto in assenza di istanze regolarmente presentate e, in caso contrario, le stesse, qualora eccedenti il numero massimo consentito di 30, saranno archiviate senza ulteriori comunicazioni al riguardo.

9.4. L'orario di svolgimento dell'attività è quello previsto per lo svolgimento del mercatino e la validità della suddetta autorizzazione è comunque condizionata allo svolgimento dello stesso che, per qualsiasi motivo, può non avere luogo in una o più edizioni. Al riguardo, nessuna pretesa può essere avanzata dal titolare dell'autorizzazione stessa nel caso in cui il mercato non abbia svolgimento, oppure per la sospensione o cessazione dello svolgimento del mercato per mancanza di operatori partecipanti o per qualsiasi altro motivo.

#### **Art. 10 – Mercatini degli hobbisti e dell'usato**

10.1 L'esercizio di tali attività non è soggetto alle norme sul commercio in sede fissa di cui alla L.R.T. n. 62 del 23.11.2018.

#### **Art. 11 – Vendita dei prodotti agricoli - “Mercato a Km 0”**

11.1. Con il presente disciplinare si intende attuare gli indirizzi della Regione Toscana previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 335 del 14 maggio 2007 “Progetto regionale filiera corta rete regionale per la valorizzazione dei prodotti agricoli toscani”; in particolare si recepisce quanto previsto dall'allegato B alla Delibera citata relativamente ai mercati dei produttori indicati al punto 4 comma 1 iniziative di tipo A.

11.2. Il presente atto, pertanto, disciplina lo svolgimento dell'attività di vendita dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati denominata “Mercato a Km 0”.

11.3. Ai mercati a Km 0 possono partecipare i produttori agricoli, singoli o associati, nonché le cooperative di imprenditori agricoli di cui all'art. 1, c. 2, del D. Lgs 228/01, con preferenza per coloro che hanno sede nel Comune di Campo nell'Elba, che rientrino nelle caratteristiche dettate dall'art.2135 del C.C. , come sostituito dall'art. 1, c. 1, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, iscritti al registro delle imprese, già in possesso di autorizzazione ai sensi della L. 59/1963 o che abbiano presentato comunicazione ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 228/2001.

#### **Art. 12 – Periodo ed orario di svolgimento, numero dei posteggi**

12.1. Il mercato a Km 0 si svolge secondo quanto indicato ai punti precedenti con possibilità che possano essere organizzate una o più edizioni straordinarie ad esempio se nel mese dovesse ricadere

un quinto fine settimana.

### **Art. 13 - Vendita diretta dei prodotti e prodotti trasformati**

13.1. Oltre alla vendita diretta dei propri prodotti, i partecipanti potranno vendere prodotti trasformati all'interno delle loro aziende o prodotti propri e trasformati in altre aziende di produttori agricoli o cooperative agricole nel rispetto delle norme igienico sanitarie e nel rispetto della legge sulla etichettatura dei prodotti alimentari.

### **Art. 14 - Disposizioni igienico-sanitarie e trasparenza**

14.1. Gli espositori del mercato a km 0 dovranno garantire:

- a) una cura particolare nell'allestimento del proprio stand, per la valorizzazione dei prodotti e per favorire una corretta informazione al consumatore;
- b) il rispetto delle normative vigenti sulla preparazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti;
- c) una presentazione esauriente dell'attività, con prezzi chiari e ben esposti, documentazioni sull'azienda, indicazioni sulle caratteristiche di tipicità e del processo produttivo;
- d) la presenza di etichette corrette e che facilitino la comprensione del prodotto.

### **Art 15 – Banchi di beneficenza**

15.1. I banchi di beneficenza posso essere effettuati da associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, di protezione civile, culturali, ricreativi e sportivi, principalmente operanti nel territorio comunale; particolare attenzione dovrà essere rivolta alle iniziative mirate a combattere il fenomeno del randagismo e delle colonie feline.

15.2 I ricavati dovranno essere utilizzati per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi ovvero potranno essere devoluti a progetti specifici di carattere sociale o benefici.

### **Art 16 – Disposizioni finali/Sanzioni**

#### *16.1. Requisiti di partecipazione*

Tutti i partecipanti all'attività devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.11 della L.R.T. n.62 del 23.11.2018 "Codice del Commercio".

Devono inoltre:

#### Hobbista

- agire in proprio e non in qualità di imprenditore, artista o professionista,
- di commercializzare opere del proprio ingegno a carattere creativo prodotte non professionalmente
- di svolgere tale attività in modo occasionale e saltuario, tale da non configurarsi come attività di impresa.

#### Soggetto privato svuota casa/cantina

- agire in proprio e non in qualità di imprenditore, artista o professionista,

- dichiarare la proprietà e provenienza esclusivamente da “uso domestico” dei beni in mostra/vendita

*Associazioni banchi di beneficenza*

- prevedere tra le proprie finalità statutarie quelle richieste nel presente disciplinare,

*Imprenditori agricoli*

- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.

**16.2 - Comportamenti e obblighi dei partecipanti**

E' vietato:

- introdurre, pubblicizzare e vendere articoli non attinenti alla manifestazione
- accantonare materiale al di fuori dell'area assegnata
- allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini
- danneggiare o imbrattare le pavimentazioni
- utilizzare, danneggiare o imbrattare le facciate degli edifici e le attrezzature pubbliche adiacenti la propria area espositiva
- permanere con le attrezzature e la merce sul luogo dopo la chiusura
- utilizzare sistemi sonori di diffusione
- utilizzare automezzi per l'esposizione/vendita
- occupare il suolo pubblico, sia con gli oggetti esposti che con la proiezione a terra di eventuali coperture (gazebo/ombrellone), oltre lo spazio assegnato

E' fatto obbligo:

- porre in evidenza una insegna, formato minimo A4, con riportata la tipologia di appartenenza come di seguito riportato: Creatori di opere dell'ingegno; Svuota casa/cantina; Produttore agricolo; Banco di beneficenza,
- provvedere in modo autonomo alla attrezzatura,
- pagare il dovuto canone di occupazione suolo pubblico,
- rispettare gli orari e le modalità della manifestazione,
- rispettare lo spazio assegnato, sia con gli oggetti esposti che con la proiezione a terra di eventuali coperture (gazebo/ombrellone),
- rispettare ogni altra indicazione e/o prescrizione contenuta nell'ambito del presente disciplinare e nel contesto della normativa vigente,
- lasciare lo spazio assegnato perfettamente pulito e libero da qualsiasi residuo.

**16.3. – Responsabilità**

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati a persone o cose dai partecipanti alla manifestazione, nonché da eventuali inadempienze dagli obblighi fiscali da parte dei partecipanti stessi. Il partecipante ha la piena responsabilità sulla provenienza delle merci esposte e dovrà essere sempre presente nella propria area espositiva.

#### **16.4. -Modalità di partecipazione**

Per la partecipazione agli eventi verrà predisposto un avviso pubblico con cadenza annuale, finalizzato alla predisposizione di graduatorie, suddivise tra le quattro tipologie di partecipanti con indicata la merceologia proposta, sulla base delle domande presentate, compilate in ogni parte e complete della documentazione eventualmente richiesta.

I criteri utilizzati per la redazione delle graduatorie terranno conto della data di presentazione della domanda all'ufficio protocollo dell'ente, con priorità ai residenti nel Comune di Campo nell'Elba e a seguire negli altri comuni del territorio elbano e successivamente ad altri soggetti.

Il Comune procederà alla concessione dello spazio attingendo in scorrimento alla graduatoria fino a consentire la partecipazione di tutti gli ammessi. Esaurito lo scorrimento, si avvarrà, in ogni caso, della graduatoria in essere qualora si rendesse necessario. L'esercizio delle attività di cui trattasi è soggetto al rilascio di apposito tesserino identificativo contenente generalità e foto rilasciato dal Comune di Campo nell'Elba. Il tesserino identificativo è concesso alla persona fisica e avrà la durata del programma annuale degli eventi; non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo.

#### **16.5. – Decadenza**

Sono cause di decadenza dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico e quindi del posteggio assegnato:

- a) l'esercizio, nell'area assegnata, di attività di vendita di opere non realizzate dal titolare dell'autorizzazione o la vendita di altri oggetti vietati o comunque non contemplati dal presente disciplinare;
- b) il mancato rispetto da parte del titolare delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente disciplinare (compresa l'occupazione di un posteggio diverso da quello assegnato o di una superficie maggiore di quella indicata nell'autorizzazione);
- c) la mancata osservanza delle leggi di P.S. e la reiterata violazione delle norme contenute nel presente disciplinare e nel Regolamento di Polizia Urbana;
- d) la sub-concessione dello spazio pubblico ad altra persona;
- e) il riscontro, in fase di controllo, di false dichiarazioni contenute nella domanda di autorizzazione.
- f) il mancato versamento del canone stabilito.

#### **16.6.- Sanzioni e revoca**

Le violazioni alle disposizioni del presente disciplinare, salvo che ciò non costituisca illecito, saranno punite ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 applicando la sanzione amministrativa pecunaria da € 100 a € 300. Nel caso di esercizio del commercio su aree pubbliche senza autorizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. n. 114 del 1998 e all'articolo 116 del “Codice del Commercio” approvato dalla Regione Toscana con L.R. n. 62/2018. Resta salva l'eventuale segnalazione presso gli organi competenti.